

ASSICURAZIONE Spese di Annullamento Viaggio

Il presente documento è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Tour Operator a favore degli Assicurati, che viene rilasciato dal Contraente stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance. L'operatività del presente documento è subordinata alla validità della Polizza.

IL NUMERO DELLA POLIZZA SARA' INDICATO ALLA STIPULA DELL'ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

ASSICURATO

La persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che ha acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Le persone fisiche residenti in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea si intendono assicurati qualora abbiano acquistato un pacchetto turistico presso il contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all'Unione Europea.

CENTRALE OPERATIVA

E' la struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento n.8, 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede, per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE

L'operatore turistico, che a sede legale e fiscale in Italia, che sottoscrive la polizza a favore dei terzi, e ne assume i relativi oneri.

Decorrenza e operatività:

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio stesso e/o locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

EUROP ASSISTANCE

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).

GARANZIA

Assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.

INFORTUNIO

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

ISTITUTO DI CURA

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati, sono esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno.

MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MALATTIA IMPROVVISA

Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE

Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

MASSIMALE

La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

RICOVERO

La permanenza in un Istituto di cura che preveda almeno un pernottamento.

SCOPERTO

La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

SINISTRO

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

Qualora l'Assicurato fosse costretto ad annullare il viaggio o la locazione prenotati precedentemente, in seguito ad una delle cause sotto indicate purchè involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, Europ Assistance:

in caso di:

A) Annullamento da infortunio e/o malattia dell'Assicurato

riconoscerà un indennizzo pari alla penale addebitata (esclusa la tassa di iscrizione) dall'agenzia o dall'organizzazione viaggi.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per:

a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso dell'Assicurato;

in caso di:

B) Annullamento da infortunio e/o malattia di soggetti diversi dall'Assicurato e altre cause

rimborserà la penale (esclusa la tassa di iscrizione) addebitata dall'agenzia o dall'organizzazione viaggi.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per:

- a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:
 - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
 - di eventuali accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.In caso di infortunio e/o malattia di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;
- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
- e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
- f) annullamento del viaggio e/o locazione da parte dell'organizzazione viaggi per cause di forza maggiore (guerre, epidemie, scioperi, motivi politici, indisponibilità dei mezzi di trasporto, ecc.) entro i limiti contemplati nel Regolamento del programma di viaggio.

Decorrenza e operatività:

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio stesso e/o locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

Massimale:

Viene indennizzata una somma pari all'intera penale o viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l'Organizzazione di viaggio pubblicato dallo stesso sui propri cataloghi che non potrà mai essere superiore a € 5.000,00 per Assicurato.

Per quanto previsto alle lettere A) e B) in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, l'indennizzo o il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato ma con il massimo complessivo di € 15.000,00 per sinistro.

Scoperto:

In caso di rinuncia determinata da malattia, l'indennizzo sarà pari all'80% della penale addebitata o la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 20% dell'ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, la percentuale dell'indennizzo o lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.

Sono esclusi dalla garanzia:

1) i casi di rinuncia causati da:

- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni;
 - infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione;
 - stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
 - mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto B)a) - malattie nervose e mentali;
 - motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
 - furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio.
- 2) i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia, per iscritto tramite telegramma, fax o telex la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati.
- 3) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione (tramite telex, fax o telegramma) entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e quindi, entro i termini e con i mezzi previsti alle "Esclusioni", inviare una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Annullamento Viaggio), specificando la causa dell'annullamento ed indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance
- certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.

Se la rinuncia al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto A) e B), la denuncia dovrà riportare l'indirizzo ove sono reperibili tali persone. Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e/o garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

2. Tutte le prestazioni e/o garanzie non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - d) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sports aerei in genere;
 - e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
3. Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzie in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
6. Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
8. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ Assistance, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
11. Gli importi sono espressi in Euro; 1 Euro è pari a Lit. 1936,27.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI NECESSITA'

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero di

Telefono 02.58.28.65.32

L'Assicurato prende atto che telefonando alla Centrale Operativa autorizzerà la stessa all'utilizzo dei suoi dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 - Tutela della Privacy

oppure

- via fax componendo il seguente numero: **02-58.38.42.34**
- via telex componendo il seguente numero: **321363 EURA I**

- inviando un telegramma a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a.
Piazza Trento,8 - 20135 Milano**

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di tessera Europ Assistance
4. recapito telefonico

Documento non Contrattuale

LA DESCRIZIONE DELLA GARANZIE E' PURAMENTE INDICATIVA. PER LE ESATTE DEFINIZIONI E CONDIZIONI SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA VIAGGI NOSTOP E RELATIVO MODULO DI POLIZZA

(condizioni valide per le polizze annullamento facoltativo stipulate dallo 01/04/2008)